



Avv. Rita ABBATE
NOTAIO

Repertorio n. 17.471

Raccolta n. 13.672

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette del mese di dicembre dell'anno duemilaventi-
due, in Firenze, Via Pasquale Villari n. 13/R, su richiesta
di parte.

Registrato a
Firenze
Il 20/12/2022
N° 51889 Serie 1T

Avanti a me avv. Rita ABBATE, Notaio in Reggello, con studio
in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI COSTITUISCONO

- **PARIGI Maurizio**, nato a Firenze il giorno 2 maggio 1964 ed
ivi residente in Via Piagentina n. 35, **codice fiscale: PRG
MRZ 64E02 D612H**;
- **BONAIUTI Benedetta**, nata a Firenze il giorno 30 gennaio
1967, ivi residente in Via Piagentina n. 35, **codice fiscale:
BNT BDT 67A70 D612F**;
- **BORGHI Jennifer**, nata Bagno a Ripoli il giorno 21 luglio
2007, residente in Firenze, Via Piagentina n. 35, **codice fi-
scale: BRG JNF 07L61 A564I**;
- **PARIGI Matteo**, nato a Firenze il giorno 4 ottobre 1996,
ivi residente Via Alessandro D'Ancona n. 64, **codice fiscale:
PRG MTT 96R04 D612S**;
- **PARIGI Laura**, nata a Firenze il giorno 18 luglio 1967, ed
ivi residente in Via Costantino Nigra n. 37, **codice fiscale:
PRG LRA 67L58 D612Y**;
- **CHIUCHIOLO Massimiliano**, nato a Firenze il giorno 4 genna-
io 1974, residente in Firenze, Via del Bandino n. 6, **codice
fiscale: CHC MSM 74A04 D612E**;
- **BONAIUTI Mariella**, nata a Firenze il giorno 25 giugno
1971, ivi residente in Via Piagentina n. 41, **codice fiscale:
BNT MLL 71H65 D612C**.

Detti costituiti, tutti cittadini italiani, della cui iden-
tità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano
quanto segue:

i costituiti dichiarano di costituire, come costituiscono,
una associazione regolata dal seguente statuto:

STATUTO SOCIALE

ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI.

E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata
"Nicco Paro" con sede in Firenze, Via Piagentina n. 35.

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apo-
litico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale inten-
de uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai
principi di democraticità della struttura, nonché di democra-
ticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive
e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

"Attività di solidarietà con enti e/o associazione che opera-
no in attività di ricerca oncologica e/o si adoperano per da-
re una migliore qualità di vita e/o assistenza ai malati on-

cologici e alle loro famiglie".

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate al sopra indicato scopo, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La durata dell'associazione è indeterminata.

ART.2 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni di vario genere;

d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

4) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

5) L'adesione all'associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto alle quote di cui al punto precedente. E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può, pertanto, farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7) Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi, nemmeno a titolo successorio.

8) I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei

trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale;

l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente.

ART. 3 - SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari;
- d) Sostenitori.

Sono associati Fondatori, i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati Ordinari, coloro che, maggiori di età, pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano attivamente alle iniziative organizzate dall'associazione.

Gli associati ordinari hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione.

Sono associati Onorari, le persone fisiche o Enti nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti culturali. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione.

Sono associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione ed hanno diritto di frequentare i luoghi in cui l'associazione svolge la propria attività, nonché ad intervenire alle manifestazioni organizzate dall'associazione.

Gli associati sostenitori non hanno diritto al voto nelle assemblee dell'associazione.

1. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

4. Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano l'associazione;
- b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali.

5. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di ammissione, si intende accettata; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.

6. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purchè, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

7. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivide le ragioni dell'esclusione egli può fare ricorso innanzi al tribunale ove ha sede l'associazione.

ART. 4 - ORGANI.

Sono organi dell'associazione:

- a. L'assemblea dei soci;
- b. Il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo.

ART.5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.

2) L'assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

3) L'assemblea si riunisce una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio sociale.

Essa inoltre:

a) provvede entro il giorno 30 (trenta) aprile del primo anno di attività, alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente.

b) Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa.

c) Delibera sulle modifiche al presente statuto.

d) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa.

e) Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge.

f) Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

4) L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è con-

vocata dal Presidente.

5) L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci.

6) La convocazione di comunicazione, deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale e/o comunicazione per mail agli indirizzi indicati associati almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del Giorno.

7) Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

8) L'assemblea e' valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, e' necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e' necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9) La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni e' nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle cariche sociali.

10) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

11) Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART. 6 - IL PRESIDENTE.

1) Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sotto-

porre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

5) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e da due Consiglieri; è possibile e facoltativo in seno a detto organo, prevedere la carica di segretario. I componenti rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

4) Per la validità delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5) Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prima assemblea dei soci che provvede alla nomina/elezione del membro mancato.

6) Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea.

Quest'ultima deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

7) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART.8 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci e il libro Soci.

ART.9 - BILANCI.

1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il giorno 1 (uno) Gennaio e chiudendosi con il giorno 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

2) Entro il giorno 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.

3) Entro il giorno 31 (trentuno) marzo il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il giorno 30 (trenta) aprile all'approvazione dell'assemblea dei soci.

4) Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci e/o comunicazione per mail agli associati nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

ART.10 - AVANZI DI GESTIONE

1) All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.11 - SCIoglimento.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.12 - SANZIONI DISCIPLINARI.

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ra-

tificata dall'assemblea dei soci.

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.

A formare il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:

- PARIGI Matteo, quale Presidente;
- PARIGI Maurizio, quale Vice-Presidente;
- PARIGI Laura, quale segretario;
- BONAIUTI Benedetta, quale consigliere;
- BONAIUTI Mariella, quale consigliere;

tutti sopra generalizzati, i quali accettano la carica dichiarando che a loro carico non esistono cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità.

La quota sociale minima viene inizialmente determinata In Euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'associazione.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su quattro fogli per sedici facciate, del quale ho dato lettura ai costituiti, che lo approvano e sottoscrivono alle ore 18.10 (diciotto e dieci).

F.to PARIGI Maurizio, BONAIUTI Benedetta, BORGHI Jennifer, PARIGI Matteo, PARIGI Laura, CHIUCHIOLO Massimiliano, BONAIUTI Mariella.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).

La presente copia xerografica composta di numero otto fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Reggello, li 13/01/2023

